



M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFGAB
REG_DECRETI
Prot. 3000231-13/06/2017
REGISTRAZIONE

Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti

D.M. n.

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17;

VISTO

l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, in conformità alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo ed alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n.1008/2008;

VISTO

l'art. 1 commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla Regione Autonoma della Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione;

VISTO

il Protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010;

VISTO

il decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 61 del 13 marzo 2013, recante l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;

VISTO

il proprio decreto n. 91 del 23 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 100 del 2 maggio 2017, che ha imposto nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e viceversa ed in particolare gli artt 3 e 8 nei quali è stata fissata al 27 ottobre 2017 la data rispettivamente per l'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013;

VISTA

la Comunicazione della Commissione europea, pubblicata ai sensi dell'art.16, paragrafo 4, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 145 del 9 maggio 2017, relativa all'imposizione dei nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate;

VISTE

le note informative della Commissione europea pubblicate, ai sensi dell'art 17, par. 4, del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 145 del 9 maggio 2017, concernenti le gare per la concessione in esclusiva e con compensazione finanziaria dei servizi aerei di linea sulle rotte sopra indicate con scadenza della presentazione delle offerte alla data del 9 luglio 2017;

VISTA

la nota prot. n. 763 del 25 maggio 2017 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna chiede di differire la data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui al sopracitato D.M. 91/2017 dal 27 ottobre 2017 al 9 novembre 2017, al fine di



rispettare il termine minimo di sei mesi che deve intercorrere tra la data di pubblicazione nella GUUE degli inviti a partecipare alla gara e la data dell'avvio della nuova concessione così come previsto dall'art. 17 paragrafo 4 del Regolamento (CE) n.1008/2008;

CONSIDERATO CHE la pubblicazione degli anzidetti avvisi di gara è avvenuta il 9 maggio 2017 e che la data di avvio della concessione coincide con l'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui al D.M. 91/2017;

VISTA la nota prot. n. 788 del 30 maggio 2017 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha altresì richiesto la proroga dell'attuale regime d'imposizione di oneri di servizio pubblico di cui al D.M. 61/ 2013 al fine di scongiurare qualsivoglia disagio per gli utenti conseguente all'interruzione del servizio pubblico nel lasso di tempo intercorrente tra il 27 ottobre 2017 ed il 9 novembre 2017;

RAVVISATA la necessità di posticipare di tredici giorni, come richiesto dalla Regione, la data d'inizio dell'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico al fine di consentire l'osservanza del periodo minimo di sei mesi previsto dalla normativa comunitaria di cui sopra e di garantire senza soluzione di continuità i servizi onerati tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari ed Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate

DECRETA:

Articolo 1

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 91 del 23 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale – n. 100 del 2 maggio 2017 è così modificato :

“Art. 3

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diverranno obbligatori dal 9 novembre 2017” .



Articolo 2

L'art. 8 del decreto ministeriale n. 91 del 23 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 100 del 2 maggio 2017 è così modificato :

“Art. 8

A decorrere dalla data del 9 novembre 2017 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2013”

Articolo 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it e su quello della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it .

Roma,

Graziano Delrio



KMr

